

LA RIFORMA DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI A COSTITUZIONE INVARIATA NELLE PROPOSTE DELLA XVI LEGISLATURA

di ANDREA PERTICI

SOMMARIO: 1. Il contesto. 2. I gruppi parlamentari e la riduzione della frammentazione politica. 3. La istituzionalizzazione dell'opposizione. 4. I tentativi di razionalizzazione dei lavori: le proposte di modifica della programmazione e del procedimento legislativo. 5. Brevi considerazioni conclusive.

1. *Il contesto*

La questione della riforma dei regolamenti parlamentari è stata più volte indicata, assieme alle riforme costituzionali e alla riforma della legge elettorale, come strumento necessario per concorrere ad una semplificazione del quadro politico e ad un miglioramento dell'efficienza dell'azione del Parlamento e, indirettamente, del Governo.

Quanto al sistema elettorale introdotto con legge n. 270 del 2005, approvata in tempi brevissimi dalla sola maggioranza di centrodestra alla fine della XIV legislatura, nella XV legislatura erano state avanzate diverse proposte e ipotesi di modifica, prive, tuttavia, del necessario consenso e rimaste, quindi, senza esito anche per la fine anticipata della legislatura. Nella presente legislatura, questa riforma pare avere perso d'interesse – o almeno d'urgenza – dopo l'esito delle ultime elezioni, che hanno prodotto, in via di fatto, una significativa semplificazione del quadro politico-parlamentare e una maggioranza ampia in entrambe le Camere. Rimangono pendenti, tuttavia, tre *referendum* di abrogazione parziale, volti ad impedire la formazione di coalizioni di liste (allo scopo di evitare in futuro il ricrearsi di una eccessiva frammentazione politica) e a rendere più trasparente la scelta degli eletti. Su questi si sarebbe dovuto votare il 18 maggio 2008, ma lo scioglimento anticipato delle Camere ha determinato il rinvio al 2009 (la data deve ancora essere fissata).

Le riforme costituzionali, poi, sono all'ordine del giorno, in Italia, da oltre venticinque anni, senza che si sia mai riuscito a portarle a termine (con l'eccezione della revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione). Tralasciando in questa sede qualunque considerazione circa il merito delle proposte susseguitesì, preme piuttosto sottolineare come le difficoltà di funzionamento del sistema, soprattutto relativamente alla stabilità di Governo e alla efficienza del Parlamento, permangano. Dopo il fallimento delle commissioni bicamerali e la bocciatura popolare della riforma costituzionale approvata dal solo centrodestra nella XIV legislatura, nella XV legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati era riuscita ad elaborare un testo condiviso anche da gran parte dell'opposizione (c.d. "bozza Violante"), rimasto privo di seguito a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Nella corrente legislatura quel testo è stato significativamente ripresentato da parlamentari sia dell'opposizione che della maggioranza (C. 441, Amici ed altri; S. 978, Bocchino), ma non ne è stato ancora iniziato l'esame.

Probabilmente, dopo una così lunga sequela di tentativi non riusciti di approvazione di riforme costituzionali prevale una certa disillusione circa la possibilità di realizzarle. In effetti, a differenza di quanto avvenga per altre modifiche delle «regole del gioco», per le quali una condivisione tra la gran parte delle forze politiche, o comunque un coinvolgimento dell'opposizione, risulta certamente auspicabile, per le riforme costituzionali la medesima condivisione è sostanzialmente richiesta sulla base della procedura costituzionalmente prevista. Tuttavia, questo atteggiamento di collaborazione, in alcuni periodi auspicato dalle stesse forze politiche (maggiori), ha retto, fino ad ora, nella migliore delle ipotesi per brevi periodi, certamente insufficienti per completare il lungo *iter* che l'art. 138 Cost. richiede per le revisioni costituzionali.

Quindi, accantonate la riforma elettorale e quella costituzionale, in questa legislatura la maggiore attenzione delle forze politiche presenti in Parlamento (o almeno della maggior parte di queste) pare essersi concentrata sulla riforma dei regolamenti parlamentari, a Costituzione (e legge elettorale) invariata.

La scelta può suscitare perplessità, perché – come ricordava il Prof. Manzella nell'aprire questo seminario (LUMSA, 12 dicembre 2008) – finisce per slegare riforme tra loro intrinsecamente connesse, sembrando anzi voler realizzare, attraverso una mera riforma dei regolamenti parlamentari, una modifica dell'equilibrio tra poteri ed una riassetto della forma di governo, che dovrebbero passare attraverso la revisione della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla stessa. Ciò risulta particolarmente chiaro nella relazione introduttiva alle proposte della maggioranza, in cui si legge, tra l'altro ed in particolare, che «il compito assegnato al principio della separazione dei poteri da Locke e Montesquieu non passa più attraverso la separazione del legislativo dall'esecutivo, quanto piuttosto dalla dialettica tra il **continuum** Governo-maggioranza, da una parte, e opposizione, dall'altra». D'altronde, la relazione alla proposta presentata al Senato dal "Partito democratico" riconosce la delicatezza della questione, sottolineando come negli ultimi anni si sia già inciso sulla forma di governo attraverso iniziative politiche o legislative, «a Costituzione immutata», e come, quindi, l'obiettivo della proposta in questione sia quello di non spingersi «a prefigurare un nuovo sistema istituzionale e una nuova forma di organizzazione dello Stato», pur essendo evidente da queste stesse affermazioni come il confine risulti almeno a tratti labile.

Ciò premesso, deve constatarsi, in primo luogo, l'ampio numero di proposte presentate soprattutto al Senato: ben quattordici, contro le otto pendenti alla Camera dei deputati. Tra queste assumono particolare rilievo quelle avente carattere generale, presentate dai Presidenti e Vicepresidenti dei gruppi parlamentari (e che costituiscono quindi la linea ufficiale del gruppo e, di conseguenza, del corrispondente partito). Si tratta, alla Camera dei deputati, della proposta Cicchitto ed altri ("Popolo della libertà", d'ora in poi PdL); al Senato, delle proposte Gasparri-Quagliariello (PdL); Belisario ed altri ("Italia dei Valori", d'ora in poi IdV), Zanda ("Partito democratico", d'ora in poi PD). Accanto a queste pare almeno da ricordare, per l'ampiezza dell'intervento che si propone, la proposta del sen. Ceccanti (PD).

L'ampiezza e le generalità delle proposte impedisce di esaminarle nella loro compiutezza, ciò risultando peraltro superfluo in quanto già attentamente fatto dai colleghi che hanno presentato le relazioni di base. Ci sembrerebbe, quindi, forse più utile soffermarci su alcuni punti dai quali sia possibile trarre alcune considerazioni di carattere più generale, organizzandoli, per praticità, all'interno di tre ambiti: 1. la formazione dei gruppi

parlamentari; 2. la disciplina dell'opposizione; 3. la programmazione dei lavori ed il procedimento legislativo.

2. *I gruppi parlamentari e la riduzione della frammentazione politica*

Quanto al primo ambito, la tendenza è quella di ridurre la frammentazione (rendendo più difficile la costituzione di gruppi parlamentari, che, nella XV legislatura, erano arrivati addirittura a quattordici alla Camera dei deputati e undici al Senato) ed assicurare una maggiore corrispondenza tra le liste presentatesi alle elezioni ed i gruppi che poi si formano in Parlamento.

A tali fini, le proposte del PdL mirano ad introdurre regole più restrittive per la formazione dei gruppi parlamentari, che non solo dovrebbero avere un numero minimo di componenti (portato a trenta alla Camera dei deputati), ma anche «rappresent[are] un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni [...] proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati» (o, per il Senato, di senatori). La norma, presente in termini identici anche nella proposta PD al Senato, ha il chiaro scopo di evitare che, dopo le elezioni, da una lista si originino più gruppi parlamentari, come spesso è accaduto (si pensi, ad esempio, al periodo di vigenza del sistema maggioritario, quando si presentavano le candidature sotto simboli di coalizioni mentre poi si formavano gruppi parlamentari più o meno corrispondenti a partiti politici presentatisi soltanto per l'elezione della quota proporzionale dei deputati e talvolta neppure per quelli, come avvenne per il gruppo del CCD nella XII legislatura). In effetti, la norma si completa (nella proposte del PdL come in quella del PD) con la previsione di un unico gruppo parlamentare anche per le liste di candidati presentate con il medesimo contrassegno da più partiti (si pensi all'Ulivo e alla "Rosa nel pugno", per le elezioni della Camera, nel 2006 o al "Popolo della libertà" nel 2008).

Tuttavia, la proposta del PD contiene anche la possibilità, per partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni tra loro apparentati, di costituire un unico gruppo parlamentare, favorendo così ulteriori processi aggregativi di più liste (come è avvenuto, ad esempio, con la costituzione al Senato, nella scorsa legislatura, del gruppo parlamentare dell'Ulivo, comprendente i senatori eletti nelle liste dei DS e della Margherita). Eliminata la possibilità di costituzione dei gruppi in deroga al numero minimo, le sole proposte del PdL danno all'Ufficio di presidenza la possibilità di autorizzare la costituzione di gruppi privi dei requisiti ricordati, quando lo richiedano almeno trenta deputati o quindici senatori, appartenenti al medesimo gruppo, purché siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura e questo nuovo gruppo «rappresenti, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito organizzato nel Paese», introducendo così, in sostanza, una norma "salva-scissionisti".

Infine, pare da ricordare che anche la proposta dell'IdV cerca di realizzare una maggiore corrispondenza tra le liste presentatesi alle elezioni ed i gruppi, prevedendo che gli appartenenti ad un gruppo parlamentare devono risultare «eletti in rappresentanza di uno stesso partito o di una coalizione di partiti». A differenza delle altre proposte, questa si preoccupa, poi, di assicurare anche una corrispondenza di denominazione tra il gruppo parlamentare e il partito o la coalizione di partiti in cui sono stati eletti i componenti del medesimo.

3. La istituzionalizzazione dell'opposizione

Per quanto concerne la disciplina dell'opposizione, come è stato anche recentemente ricordato (G. De Vergottini, *Revisione dei regolamenti parlamentari e istituzionalizzazione dell'opposizione*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it), attraverso queste proposte di modifica regolamentare, essa verrebbe ad ottenere un riconoscimento che la Costituzione non le offre e che fino ad ora è risultato assai limitato anche nei regolamenti parlamentari.

Su questo aspetto, in realtà, pare di riscontrare tra le proposte presentate una particolare distanza.

In effetti, le proposte del PdL introducono uno “statuto dell'opposizione”, che pare trarre ispirazione, in ultima analisi, dal modello britannico, difficilmente esportabile in un ordinamento costituzionale così diverso come quello italiano. In particolare, si istituiscono le figure del “Capo dell'opposizione” e dei “ministri-ombra”, destinati a rappresentare i diretti contraddittori, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, dopo i cui interventi in aula, infatti, possono sempre prendere la parola.

Nel disciplinare la figura del Capo dell'opposizione si è posto il problema, sconosciuto a Westminster, del bicameralismo paritario, per cui la dialettica tra maggioranza di Governo e opposizione si svolge in entrambe le Camere, ma il Capo dell'opposizione può essere componente di una sola delle due, per cui le proposte PdL prevedono, nell'altra Camera, l'elezione di un vice, che esercita le funzioni di Capo dell'opposizione. La soluzione individuata presenta alcuni inconvenienti. Il primo e più rilevante consiste nella difficoltà di stabilire chi elegge il capo e chi il vice, cosa che – secondo il tenore letterale delle disposizioni proposte – dovrebbe essere indicato sin dall'atto di convocazione da parte dei Presidenti delle Camere. Anche una volta che si fosse risolta (in via politica) questa questione, rimarrebbe quella dei rapporti tra il capo ed il suo vice. In realtà, infatti, il vice esercita, nella Camera cui appartiene, tutte le funzioni del Capo dell'opposizione, senza essere in alcun modo vincolato alle sue direttive, per cui, in realtà, l'opposizione avrebbe due capi, uno alla Camera ed uno al Senato. Tra i due potrebbe esservi, e normalmente probabilmente vi sarebbe, piena consonanza, ma nulla esclude il contrario, con conseguenze non facilmente prevedibili, ma di sicuro indebolimento dell'opposizione. Forse questo potrebbe essere evitato con la votazione di un *ticket* con un candidato Capo dell'opposizione ed un candidato vice appartenenti ai due diversi rami del Parlamento. Tuttavia, sarebbe necessario definire con esattezza le modalità di indicazione delle candidature e di espressione del voto.

Anche i “ministri-ombra” potrebbero partecipare ai lavori della sola Camera d'appartenza (il tenore letterale delle previsioni contenute in queste proposte porta ad escludere che ne possano essere non parlamentari, come avviene, invece, nel “Governo-ombra” formato senza alcun formale riconoscimento dal Partito democratico in questa legislatura), mentre i «corrispondenti ministri» porterebbero avanti l'azione dell'esecutivo in entrambe. In proposito, una soluzione potrebbe essere individuata piuttosto agevolmente, però, nella nomina di un “sottosegretario-ombra”, appartenente alla Camera cui non appartiene il corrispondente “ministro-ombra”, destinato a portare avanti la posizione di quest'ultimo in tale Camera.

Anche sulla individuazione dei ministri-ombra le proposte PdL risultano piuttosto lacniche, limitandosi a demandarne la scelta al “Capo dell'opposizione”, che, in ipotesi,

potrebbe scegliere ministri-ombra appartenenti soltanto ad un gruppo parlamentare, escludendo gli altri che pure lo hanno votato, o, viceversa, anche parlamentari di gruppi diversi da quelli che hanno votato il Capo dell'opposizione (per assurdo perfino dei gruppi di maggioranza), che pure quest'ultimo continuerebbe a non rappresentare: infatti, «il Capo dell'opposizione rappresenta, congiuntamente ai rispettivi presidenti, i gruppi la maggioranza dei cui deputati [o senatori] ha votato per la sua elezione»; mentre gli altri gruppi d'opposizione continuano ad essere rappresentati esclusivamente dai loro presidenti.

Secondo le proposte PdL, infatti, al “Governo-ombra” sono riconosciute tutta una serie di prerogative, che renderebbero difficile rispettare il proposito – pur dichiarato nella relazione illustrativa – di non determinare «alcuna diminuzione delle prerogative riconosciute dal Regolamento vigente agli altri gruppi di minoranza». Infatti, in primo luogo il “Governo-ombra” dispone di una specifica dotazione di risorse deliberata dall'ufficio di presidenza di ciascuna Camera; inoltre, il “Capo dell'opposizione” può intervenire alla conferenza dei presidenti dei gruppi in cui si fissa il programma dei lavori e poi a quella per la fissazione del calendario; può indicare argomenti da inserire nel programma dei lavori e nel calendario (per un terzo del medesimo); ha sempre la facoltà di prendere la parola dopo il Presidente del consiglio dei ministri così come che i “ministri-ombra” possano parlare sempre dopo i ministri; può chiedere che il Presidente del Consiglio dei ministri partecipi, una volta al mese, alle sedute riservate alla discussione degli argomenti indicati dall'opposizione, e, una volta al mese, può chiedere la diretta televisiva; infine concorre poi alla individuazione delle materie su cui si svolgono le interrogazioni a risposta immediata e può chiedere ai Presidenti di commissione di autorizzare lo svolgimento di indagini conoscitive. A fronte del formale riconoscimento di tali prerogative al “Capo dell'opposizione” ed in certa misura al suo “Governo-ombra”, l'opposizione pare penalizzata nel dibattito, nella misura in cui gli argomenti da questa proposti vengono relegati in due sedute di mezza giornata al mese, probabilmente ritenute di minore interesse, mentre – come vedremo – vi è un forte potenziamento del ruolo del Governo nell'ambito del dibattito parlamentare.

Può apparire singolare, invece, che proprio il gruppo parlamentare del PD, che in questa legislatura ha costituito – sulla base di una determinazione meramente politica – il “Governo-ombra” non abbia inserito nella sua proposta niente in merito, limitandosi a riconoscere il ruolo di capo dell'opposizione al Presidente del gruppo parlamentare maggiore tra quelli di opposizione, purché di consistenza numerica pari ad almeno un quarto del Senato. Egli, infatti, ad esempio, ha il potere (già riconosciuto al Governo, a un decimo dei senatori o a un quinto dei componenti della Commissione) di chiedere che sia rimessa all'assemblea una proposta di legge assegnata ad una Commissione in sede deliberante o redigente; è ammesso – come già oggi il relatore e il rappresentante del Governo e nessun altro – a prendere la parola in sede di votazione finale in assemblea del d.d.l. licenziato dalla Commissione in sede deliberante; ha il potere di chiedere l'avvio delle procedure informative di cui agli artt. 46-48 del regolamento; viene contattato dal Presidente del Senato in vista della predisposizione del programma dei lavori, ecc.

Tesa ad evitare una discriminazione tra i diversi gruppi che non appoggiano il Governo appare, infine, la proposta dell'IdV, che istituisce un “Coordinamento delle Opposizioni”, la cui costituzione avviene a seguito della convocazione, da parte del Presidente del Senato, dei Presidenti dei gruppi che non hanno votato la fiducia al Governo. In merito alla sua composizione si prevede soltanto che all'interno di questo si elegga un Presi-

dente e almeno due vicepresidenti in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi di opposizione. Il “Coordinamento delle Opposizioni”, quindi, rappresenta il contraltare del Governo, stabilendosi, ad esempio ed in particolare, che esso prenda la parola, con tempo equivalente, dopo il Presidente del Consiglio o un altro componente dell’esecutivo.

4. *I tentativi di razionalizzazione dei lavori: le proposte di modifica della programmazione e del procedimento legislativo*

Non vi è dubbio che dalle proposte presentate emerga la chiara volontà di rendere più efficiente il lavoro del Parlamento, riducendo i tempi di decisione, e – soprattutto nella proposta della maggioranza – valorizzando il ruolo del Governo, per agevolarne l’attuazione del programma. Si tratta di obiettivi da tempo auspicati in sede istituzionale e scientifica.

Tuttavia, le misure attraverso le quali essi vengono perseguiti, soprattutto nelle proposte della maggioranza, lasciano spesso perplessi, soprattutto perché sembrano mirare – come già accennavamo – ad una sostanziale ridefinizione della forma di governo a Costituzione invariata. Ciò risulta evidente, nelle proposte PdL, ad esempio, nella riconfigurazione dei rapporti tra il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene. Infatti, la seconda diventa la mera **longa manus** del primo in Parlamento (ed il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualche modo, il suo **leader** parlamentare), ovvero – dall’altro punto di vista – il Governo «esercita la funzione di comitato direttivo della maggioranza», in coerenza con la già ricordata idea di sostituire alla “classica” separazione tra legislativo ed esecutivo quella «tra il **continuum** Governo-maggioranza, da una parte, e l’opposizione, dall’altra».

Quindi, più in particolare, nella proposta del PdL il programma contiene **prioritariamente** gli argomenti indicati dal Governo, mentre il calendario prevede l’esame degli argomenti indicati dal Governo secondo le priorità da esso fissate; nella discussione vengono riservati agli argomenti indicati dal Governo-maggioranza i due terzi del tempo. Diversamente, le proposte del PD e dell’IdV prevedono che il programma sia redatto «tenendo conto» delle *priorità* (e delle proposte) indicate non solo dal Governo ma anche dai gruppi. Quanto al tempo riservato all’opposizione, poi, mentre nella proposta dell’IdV questo è indicato in almeno tre sedute al mese, più articolata risulta la proposta del PD, la quale prevede che alla discussione dei d.d.l. e dei documenti del maggiore gruppo di opposizione di consistenza pari ad almeno un quarto del Senato sia riservato il trenta per cento del tempo previsto dal programma e al resto dell’opposizione il dieci per cento dello stesso. Ove manchi il gruppo di opposizione di consistenza pari ad almeno un quarto del Senato, il tempo delle opposizioni scende al trenta per cento. Si tratta di una disposizione volta, evidentemente, non solo a favorire il principale gruppo di opposizione, ma anche a penalizzare un’opposizione frammentata, riducendone pericolosamente il ruolo.

Inoltre, secondo le proposte del PdL, il Presidente del Consiglio «può comunicare al Presidente della Camera che il disegno di legge riveste carattere prioritario in quanto diretto ad attuare il programma di governo»: in questo caso la discussione deve concludersi entro trenta giorni dalla sua assegnazione, salva soltanto la facoltà del Presidente d’assemblea di differire, comunque per non più di due settimane, il termine di conclu-

sione dell'esame, in caso di contemporanea presentazione di più disegni di legge prioritari. In questo modo il Presidente del Consiglio potrebbe presentare anche un cospicuo numero di d.d.l. a carattere prioritario, impedendo sostanzialmente un'adeguata discussione parlamentare, che dovrebbe concludersi comunque entro tempi molto ristretti. Pertanto, dovrebbe almeno prevedersi un numero massimo di d.d.l. prioritari per ogni programma di lavori (come già oggi avviene per le dichiarazioni d'urgenza ai sensi dell'art. 69 del Regolamento della Camera). Inoltre, in questi casi, si prevede che i due terzi del (poco) tempo disponibile siano riservati ai gruppi di opposizione, in coerenza con un disegno che presuppone una sostanziale identificazione tra Governo e maggioranza parlamentare che lo sostiene, la quale, quindi, in questi casi, è sostanzialmente destinata a tacere per non risultare d'impaccio.

Inoltre, le proposte PdL prevedono, per alcuni disegni di legge di necessaria iniziativa governativa (quelli dichiarati prioritari, quelli di conversione dei decreti-legge, i d.d.l. di bilancio, finanziaria e collegati alla manovra di finanza pubblica), che il Governo possa chiedere che sia messo per primo in votazione un articolo o un emendamento sul quale ha espresso parere favorevole, che, se approvato, determina la decadenza di tutti gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti. Questa disposizione è volta a "blindare" il testo del Governo, limitando fortemente peraltro la discussione ed un proficuo confronto tra maggioranza e opposizione sulla base del quale il testo può essere certamente migliorato. Se consideriamo questa proposta di modifica regolamentare insieme ad altre contenute nel progetto di riforma del PdL, ed in particolare a quella che riserva due sedute al mese, della durata di mezza giornata, per la trattazione degli argomenti indicati dall'opposizione, sembra emergere che in Parlamento vadano creandosi due momenti separati: uno per il Governo-maggioranza (in cui si procede speditamente all'approvazione delle proposte del Governo) ed uno per l'opposizione (volto, sostanzialmente, all'illustrazione di una sorta di programma alternativo, ma non destinato ad incidere concretamente nel procedimento decisionale, richiamando – potrebbe dirsi – più l'idea di un parlatorio che di un Parlamento). Se l'esigenza di accelerare i tempi di decisione è senz'altro condivisibile, la loro realizzazione a scapito del dibattito parlamentare ed in particolare di confronto con l'opposizione non pare rappresentare la soluzione migliore.

Per quanto concerne le proposte dell'opposizione, sul versante del miglioramento dell'efficienza decisionale pare da segnalare, anzitutto, anche per la sua innovatività, quella dell'IdV, la quale prevede che i d.d.l. siano esaminati, normalmente, in Commissione in sede redigente, lasciando all'Assemblea soltanto la votazione articolo per articolo, senza emendamenti, e del testo finale (oltre che, eventualmente, la previa fissazione di criteri cui la Commissione dovrà attenersi). Si tratta di una proposta che, oltre a porre dubbi di costituzionalità in relazione all'art. 72 Cost. (come già sottolineato da Giovanni Piccirilli in questo stesso seminario) rischia, naturalmente, di tarpare il dibattito parlamentare, che però, nell'ambito della commissione potrebbe recuperare in qualità, migliorando altresì l'efficienza decisionale. Senza poter approfondire in questa sede i *pro* ed i *contra*, si intende sottolineare, però, come questa scelta dovrebbe probabilmente essere accompagnata da una nuova disciplina della pubblicità dei lavori delle commissioni. Sempre nell'ottica di razionalizzazione dei lavori la medesima proposta dell'IdV divide anche rigidamente lo spazio riservato all'attività delle Commissioni (due giorni) e quello riservato all'Assemblea (due giorni).

Nella proposta del PD, invece, si vorrebbe sottolineare, in particolare, la “tutela” dei d.d.l. presentati dall’opposizione rispetto agli interventi della Commissione. Infatti, si prevede che, per questi d.d.l., il testo che l’Assemblea prende in considerazione sia quello indicato dal gruppo proponente, mentre gli emendamenti della Commissione debbono essere presentati come tali all’Assemblea, il cui ruolo, quindi, viene, almeno in questi casi, valorizzato, a scapito dei tempi di decisione.

5. *Brevi considerazioni conclusive*

In conclusione, al di là delle osservazioni di critica o apprezzamento sui singoli punti, e delle eventuali difficoltà di realizzare alcune delle innovazioni proposte in assenza di riforme costituzionali, pare emergere una generale volontà di razionalizzazione della forma di governo parlamentare partendo dai regolamenti delle Camere.

Per riformare questi ultimi, alcuni gruppi parlamentari, e segnatamente quelli del PdL (in entrambe le Camere), dell’IdV e del PD (al Senato) hanno presentato proprie proposte, mentre, forse, sarebbe potuto risultare più opportuno, anche per favorire una migliore condivisione delle scelte, procedere congiuntamente alla elaborazione di un testo (come in qualche modo risulta dalla relazione introduttiva della proposta Zanda ed altri, laddove si afferma che «l’alto numero di proposte di modifica del Regolamento del Senato [...], assieme alla varietà del loro contenuto, sono un segno chiaro di quanto occorra lavorare per giungere ad una proposta comune [...]»).

Peraltro, dall’esame condotto pare emergere con una certa chiarezza come, nel presentare le proprie proposte, ciascun gruppo abbia inteso tutelare la propria posizione attuale, il PdL, mirando soprattutto a potenziare il ruolo del Governo in Parlamento; il PD, cercando soprattutto di valorizzare il ruolo di una unica opposizione come interlocutore del Governo; l’IdV, volendo, invece, tutelare la pluralità delle opposizioni, per non schiacciarle su un’unica posizione, tendenzialmente coincidente con quella del gruppo più numeroso. Così procedendo, però, è stata evidentemente trascurata una visione di più ampio respiro.